



Direzione Programmazione Strategica  
Politiche Territoriali ed Edilizia

DirezioneA08@regione.piemonte.it

Data 14 APR 2008

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 12.8678 in data 28 APR. 2008

OGGETTO: Comune di **BORGOMANERO**  
Provincia di **NOVARA**  
**CONTRODEDUZIONI** ex art.15, 13° comma  
alla Variante strutturale al PRGC  
Delibera Consiglio Comunale n.50 del 27.9.2006  
Legge Regionale 5.12.1977 n.56 e s.m.i.  
**Pratica n.A61126/Rif.Prat.A11034**

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della L.r. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i. per le motivazioni espresse nella relazione del**

La Variante in oggetto è da intendersi approvata con le seguenti modifiche e prescrizioni:

- 1) Nelle legende delle tavole costituenti il PRG vigente, sui frontespizi degli elaborati adottati con Delibera di Consiglio comunale n.76 in data 25.9.2001, rettificata con D.C.C. n.2 in data 15.2.2002, e n.50 del 27.9.2006, è da intendersi inserita la dizione che recita:  
*"Ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., art.8, c.4°, le prescrizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A alla D.C.R.n.383-28587 del 5 ottobre 2004, così come definite dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale all'art.1.3, comma 1, lettera d) "prescrizioni" (integrate o modificate ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione) sono da considerarsi immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati."*
- 2) I lotti indicati nell'elaborato "*Schede monografiche degli interventi previsti dal piano*" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.50 del 27.9.2006 con i numeri **47, 43, 89, 219, 224, 229, 280, 289, 385, 401, 420, Osservazione 22, Osservazione 79, Osservazione 75**, sono stralciati e riportati alla originaria destinazione di PRGC vigente. Analogamente è da intendersi stralciata anche la Capacità Insediativa Residenziale di Piano da essi prodotta.
- 3) Nel testo delle Norme di Attuazione vengono introdotte ex-officio le seguenti modifiche:
 

**Art.1.1, lettera f) Documentazione geologica:**

  - alla 1° alinea il testo "(datato 11.09.2006)" è stralciato e sostituito con "*adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.50 del 27.09.2006*"
  - dalla 2° alinea in poi il testo "-Elab.n.1 ... omissis ...per l'assetto idrogeologico PAI" è stralciato; è da intendersi ripristinato l'elenco degli elaborati geologici del PRGC vigente, integrato con gli elaborati approvati costituenti la presente Variante.

**Art.1.2-**Al termine del 2° comma è aggiunto il seguente testo: "*I terreni di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, non individuati dal Pano regolatore con destinazione residenziale e/o produttiva,*



sono vincolati all'uso agricolo. Tale vincolo ha la validità stabilita dall'art.18ter delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale."

**Art.1.2-A1** termine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

"4) Per gli ambiti territoriali interessati dalle delimitazioni delle fasce fluviali individuate dal PAI, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, fasce A e B, vigono i disposti di cui agli artt.29,30,31 e 39 delle N.d.A. del PAI. In tali ambiti non potranno essere previsti interventi non consentiti dalla N.d.A. del PAI stesso.

5) Le aree indagate nell'elaborato "Schede monografiche degli interventi previsti dal Piano" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.50 del 27.09.2006, sono soggette alle "Prescrizioni" ivi contenute. Le Classi di edificabilità ai sensi della Circolare P.G.R.n.7/LAP/967 richiamate alla voce "Idoneità all'uso urbanistico" dello stesso elaborato, sono:

**Classe I**

"Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M.11 marzo 1988.

Nelle aree soggette a tale classe, non si applicano norme particolari oltre a quelle previste dalla legislazione specifica sulle norme geotecniche e sul vincolo idrogeologico.

L'assenza di problematiche particolari non esime i soggetti attuatori ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, alla stabilità dell'area e alla circolazione delle acque superficiali e sotterranee.

**CLASSE II**

"Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M.11 marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all'edificabilità."

In tutte le zone del territorio comunale soggette alla Classe II, ogni nuova opera sarà preceduta da verifiche locali, di carattere geologico e geotecnica, secondo quanto di seguito previsto ed in coerenza con i contenuti e le prescrizioni delle suddette schede monografiche e del D.M. 11 marzo 1988. Sulla base delle tipologie individuate di pericolosità geologica, sono definite inoltre le seguenti sottoclassi, nelle quali, oltre alle norme generali per la Classe II, sono indicati specifici indirizzi.

Classe IIa

Tale classe riguarda zone con acclività da medio bassa a media, caratterizzate da terreni con caratteristiche geotecniche che risultano essere in equilibrio con l'acclività.

Classe IIB

Tale Classe riguarda zone con acclività da medio bassa a elevata, interessate da terreni e, localmente, da substrato roccioso affiorante, con caratteristiche geotecniche e geomeccaniche talvolta non ottimali rispetto all'acclività e spesso con presenza di opere di sostegno o di regimazione delle acque ruscellanti non sempre sufficientemente dimensionate.

Classe IIc

Tale classe riguarda zone sub-pianeggianti, caratterizzate da terreni rimaneggiati o di copertura le cui caratteristiche geotecniche possono rilevarsi scadenti, con eventuale deflusso delle acque sotterranee periodicamente a minima soggiacenza o difficoltà di drenaggio in locali aree depresse.

Classe IId

Tale classe riguarda zone con problemi di periodico allagamento da acque con bassa energia e tiranti modesti (Em).

Classe IIe

Tale classe riguarda zone sub-pianeggianti, caratterizzate da difficoltà di drenaggio in locali aree depresse e/o da eventuale deflusso delle acque sotterranee periodicamente a minima soggiacenza.

Classe IIf

Tale classe riguarda zone sub-pianeggianti, caratterizzate da processi di dilavamento in assenza di opere di regimazione delle acque ruscellanti.

**CLASSE III**

*"Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente." La classe III è suddivisa nelle sottoclassi IIIa e IIIb, descritti negli specifici articoli delle seguenti norme.*

**Classe IIIa**

*"Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parchi fluviali) vale quanto già indicato all'art.31 della L.R.56/77." Tali aree sono inedificabili.*

**Classe IIIb:**

*"Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art.31 della L.R.56/77."*

*Le aree inserite nella sottoclasse IIIb sono inedificabili fino alla realizzazione degli interventi di riassetto necessari all'eliminazione dei pericoli di natura geologica presenti, oppure, nel caso di interventi già realizzati, sino alla verifica della loro efficienza/efficacia."*

**Art.2.2, comma 8bis:** dopo le parole "sagoma preesistente" è aggiunto "previo parere preventivo della Commissione Regionale per la Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali di cui all'art.91 bis della L.R.56/77 e smi."

Il Dirigente del Settore Urbanistico  
Territoriale - Area Provincia di Novara  
*arch. Angela M. MALOSSO*

Il Referente d'Area  
della Direzione Regionale  
*arch. Margherita BIANCO*